

CISL Emergenza Covid - Decreto Legge "CURA ITALIA"

25 miliardi per il potenziamento della sanità e per il sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese

Cassa integrazione in deroga

I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020

Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. I datori di lavoro non dovranno versare il contributo aggiuntivo. Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.

Cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario a carico del FIS

I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

- Le aziende che rientrano nell'area di applicazione della Cigo e del Fondo Integrazione salariale (Fis) possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario a carico del Fis con una nuova causale "emergenza COVID-19" per una durata massima di 9 settimane, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90 giorni e senza dover versare il contributo aggiuntivo. L'informativa sindacale, la consultazione e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta;
- Il fondo bilaterale di solidarietà FSBA per quanto riguarda l'artigianato e il Fondo bilaterale di solidarietà per la somministrazione garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità. La spesa sostenuta resta a carico dello Stato nel limite di € 80 milioni che verranno trasferiti ai due fondi bilaterali, con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del MEF;
- Le aziende che hanno già in corso una Cigs possono richiedere la Cigo con causale "emergenza COVID-19" anche per gli stessi lavoratori già in Cigs a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività, senza dover versare il contributo aggiuntivo;
- I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 dipendenti iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano richiedere il solo assegno di solidarietà, possono richiedere l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19". I datori di lavoro che avessero trattamenti di assegni di solidarietà in corso possono richiedere l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" anche per gli stessi lavoratori già beneficiari di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

Disoccupazione agricola, Naspi e DisColl



- OPERAI AGRICOLI - prorogato al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per il 2019;
- NASPI e DisColl - ampliati da 68 a 128 gg i termini di presentazione della domanda per eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi nel corso di tutto il 2020;
- NASPI e DisColl - per le domande presentate oltre l'8 giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta comunque salva la decorrenza dal 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro anziché dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda;
- NASPI - anticipata per autoimprenditorialità ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda

Congedi e permessi straordinari



- Congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalità alternata, per i genitori lavoratori (dipendenti, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata Inps, pubblici) con figli sino ai 12 anni di età. Se il figlio è disabile grave e iscritto a scuole/centri, non ci sono limiti di età. L'indennità è del 50%. Domanda all'Inps (anche tramite patronato), che rigetta se si supera il limite di spesa. Per i genitori con figli di età 12-16, è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza indennità. Detti congedi e permessi non sono fruibili se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- In alternativa al congedo parentale straordinario, è previsto un bonus (voucher) erogato tramite libretto famiglia per un massimo di €600 per babysitting utilizzati dopo il 5 marzo. Per il personale sanitario e della sicurezza il bonus è di €1000. Domanda all'Inps (anche tramite patronato), che rigetta se si supera il limite di spesa;
- E' prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per lavoratori con handicap grave o che assistono un familiare con handicap grave (art.33 comma 3 e 6 L.104/92) di 12 giorni aggiuntivi complessivi (non ad ore) per il bimestre marzo/aprile. Il personale sanitario può accedervi, compatibilmente alle esigenze di servizio. Domanda al datore di lavoro;
- Fino al 30 aprile, il lavoratore dipendente con disabilità grave o con rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita (certificati) può restare a casa, perché l'assenza è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia)

Lavoro Agile

Fino al 30 aprile, i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori privati con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.

Stop ai licenziamenti

- Per 60 giorni dall'entrata del Decreto:
- E' precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
 - Sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo);
 - Fino al 30 aprile, l'assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di figlio con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, se preventivamente comunicata e motivata.

€ 600 per il mese di marzo

- per Partite Iva e Co.coco;
- per i lavoratori stagionali e degli impianti termali;
- per operai agricoli con almeno 50 gg effettivi nel 2019;
- per lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri per il 2019

Premio ai lavoratori dipendenti



Per i lavoratori dipendenti con reddito entro i € 40 mila per il mese di marzo previsto un premio di € 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede. Non concorre alla formazione del reddito